

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2232

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**RAVETTO, BRANDOLIN, ALLI, BRAGA, CAMPANA, DI SALVO,
DISTASO, ERMINI, FAUTTILLI, GRIMOLDI, PLANGGER**

Modifica della denominazione e delle competenze del
Comitato parlamentare di cui all'articolo 18 della legge
30 settembre 1993, n. 388

Presentata il 26 marzo 2014

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge intende adeguare le competenze e la denominazione del Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione, alla normativa di riferimento intervenuta dalla sua istituzione per opera della legge 30 settembre 1993, n. 388, fino ad oggi.

Le emergenze europee e internazionali in materia di diritto di asilo e di immigrazione, nell'ambito delle quali l'Italia si trova a ricoprire sempre più un ruolo di primo piano, impongono al Parlamento di individuare un organo di riferimento sui temi dell'immigrazione e dell'asilo. La presente proposta di legge intende assegnare

questo ruolo all'attuale Comitato, cosiddetto « Comitato Schengen ».

A partire dalle recenti decisioni assunte in sede europea sulla base della proposta della Commissione al Parlamento e al Consiglio, adottata il 27 marzo 2013, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione e la formazione delle autorità di contrasto (Europol) e abroga le decisioni 2009/371/GAI del Consiglio e 2005/681/GAI del Consiglio [COM (2013) 173 def.] risulta di estrema rilevanza per un ripensamento del ruolo e delle competenze dell'attuale Comitato Schengen. Sulla medesima proposta di regolamento è stata avviata la procedura legislativa ordinaria,

in prima lettura, che ha visto presentare il 7 febbraio 2014 un progetto di risoluzione legislativa del Parlamento europeo, approvato nella seduta del 25 febbraio 2014 [COM(2013)0173 – C7-0094/2013 – 2013/0091(COD)].

L'articolo unico di cui si compone la presente proposta di legge riprende, integrandolo, l'articolato del progetto di legge (atto Senato n. 1700-A), approvato in sede legislativa dalla Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati e modificato in sede referente dalla Commissione Affari costituzionali del Senato della Repubblica nella XVI legislatura.

L'articolo 1, comma 1, prevede che il Comitato assuma la denominazione di « Commissione parlamentare consultiva, di indirizzo, vigilanza e controllo in materia di immigrazione e di asilo » allo scopo di ampliarne i poteri in ordine alla possibilità di esprimersi con pareri su atti normativi del Governo e dell'Unione europea. Si semplifica altresì l'attuale denominazione del Comitato, risultato di una successione di leggi che nel tempo ne hanno esteso le competenze, ribadendo tale allargamento all'esercizio di poteri consultivi.

Il successivo comma 2 riassume le competenze della Commissione, previste dalle seguenti disposizioni: articolo 18, comma 1, della legge 30 settembre 1993, n. 388, relativo al controllo sull'attuazione

dell'accordo di Schengen; articolo 6 della legge 23 marzo 1998, n. 93, relativo alla vigilanza sull'attività dell'Unità nazionale EUROPOL; articolo 37 della legge 30 luglio 2002, n. 189, come sostituito dal comma 3 dello stesso articolo 1 della presente proposta di legge, relativo all'indirizzo, al controllo e alla vigilanza in materia di immigrazione e di asilo.

Il comma 3 novella infatti l'articolo 37 della legge 30 luglio 2002, n. 189, prevedendo quali competenze ulteriori dell'attuale Comitato Schengen compiti consultivi, di indirizzo, controllo e vigilanza circa l'attuazione della legislazione nazionale, delle norme dell'Unione europea e degli accordi internazionali resi esecutivi in Italia in materia di immigrazione e di asilo, nonché delle previsioni del capo 2 del titolo V della parte terza del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dei pertinenti protocolli. Si prescrive inoltre che sulle materie indicate il Governo presenti annualmente alla Commissione una relazione e si stabilisce che la medesima Commissione può presentare relazioni alle Camere. Con tale disposizione si conferiscono altresì alla Commissione, nelle materie di sua competenza, funzioni consultive e d'indirizzo, ai sensi degli articoli 7 e 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, secondo le disposizioni dei Regolamenti delle Camere.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il Comitato parlamentare di cui all'articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388, assume la denominazione di « Commissione parlamentare consultiva, di indirizzo, vigilanza e controllo in materia di immigrazione e di asilo ».

2. La Commissione parlamentare di cui al comma 1 del presente articolo esercita le competenze previste dal comma 1 dell'articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388, relative al controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, le competenze previste dall'articolo 6 della legge 23 marzo 1998, n. 93, relative alla vigilanza sull'attività dell'Unità nazionale EURO-POL, nonché le competenze previste dall'articolo 37 della legge 30 luglio 2002, n. 189, come sostituito dal comma 3 del presente articolo, relative all'indirizzo, al controllo e alla vigilanza in materia di immigrazione e di asilo.

3. L'articolo 37 della legge 30 luglio 2002, n. 189, è sostituito dal seguente:

« ART. 37. — (*Compiti della Commissione parlamentare consultiva, di indirizzo, vigilanza e controllo in materia di immigrazione e di asilo*). — 1. Alla Commissione parlamentare consultiva, di indirizzo, vigilanza e controllo in materia di immigrazione e di asilo sono attribuiti compiti consultivi, di indirizzo, controllo e vigilanza circa l'attuazione della legislazione nazionale, delle norme dell'Unione europea e degli accordi internazionali resi esecutivi in Italia in materia di immigrazione e di asilo, nonché delle previsioni del capo 2 del titolo V della parte terza del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dei pertinenti protocolli. Su tali materie il Governo presenta annualmente alla Commissione una relazione. La Commissione può presentare relazioni alle Camere.

2. La Commissione di cui al comma 1, nelle materie di propria competenza, può esercitare funzioni consultive e approvare atti d'indirizzo e documenti ai sensi degli articoli 7 e 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, secondo le disposizioni dei Regolamenti delle Camere ».

